

Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche

PAIS

Rivista mensile di cultura professionale e di formazione in servizio

**LA PRIVACY NELLE SCUOLE
DOPO IL REGOLAMENTO DEL MPI
SUL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

INSERTO N. 7

Allegato al N. 12 - Aprile 2007 - Anno II

A cura di
Leonardo Nardella

SOMMARIO

- PREMESSA.....	Pag.	III
- GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO DEL MPI SULL'ATTIVITÀ DELLE SCUOLE.....	»	III
- I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO DEL MPI.....	»	VIII
- REGOLAMENTO DEL MPI (D.M. 305/2006): PROCESSI GESTITI DALLE SCUOLE E INDICAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.....	»	X

PREMESSA

Il 30 gennaio 2007 è entrato in vigore il D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007: *“Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» (d’ora in poi “Regolamento”).*

Il Regolamento innova profondamente la disciplina sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nelle scuole, circoscrivendo i casi in cui è possibile trattare tali dati e specificando le operazioni su di essi eseguibili.

Per comprendere la portata del Regolamento e i motivi della sua adozione, si richiamano innanzitutto i concetti base del trattamento di dati comuni, sensibili e giudiziari nelle scuole, per poi passare alla illustrazione delle previsioni del Regolamento, degli obblighi che ne derivano, delle attività che le scuole devono necessariamente porre in essere per adeguare le attività e i documenti interni (DPS, informative, nomine), degli obblighi di aggiornamento del personale.

Quando è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e perché è stato emanato il regolamento del Ministro della Pubblica Istruzione?

Il Codice Privacy distingue all’interno della categoria dei *“dati personali”*, quelli *“giudiziari”* e *“sensibili”*, definendoli in modo specifico:

- ⇒ L’articolo 4, Comma 1, lettera d) del Codice definisce **dati sensibili**: *“i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.*
- ⇒ L’articolo 4, Comma 1, lettera e) del Codice definisce **dati giudiziari**: *“i dati personali idonei a rivelare provvedimenti... in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle*

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.

Rispetto ai dati comuni il Codice della Privacy sottopone il trattamento dei dati **sensibili e giudiziari** a **particolari garanzie** sia in ordine alle modalità di trattamento, sia in relazione al profilo della legittimità formale e sostanziale delle tipologie di dati e delle operazioni che possono essere svolte su di essi.

Infatti, gli artt. 20, Comma 1 e 21, Comma 1 del Codice prevedono che il trattamento dei **dati sensibili e giudiziari** da parte di soggetti pubblici è **consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge** nella quale sono specificati:

- i tipi di dati che possono essere trattati;
- le operazioni eseguibili sugli stessi;
- le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Gli articoli 20, Comma 2, e 21, Comma 2, del Codice precisano, inoltre, che quando una disposizione di legge abbia specificato le finalità di rilevante interesse pubblico, ma **non i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che su di essi possono essere svolte**, le amministrazioni (nel caso dell’istruzione, il MPI) emanano un **APPOSITO REGOLAMENTO**, da aggiornare periodicamente, **con il quale identificare e rendere pubblici i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili**, in relazione ai fini istituzionali perseguiti e nel rispetto dei principi affermati dall’articolo 22 del Codice.

GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO DEL MPI SULL’ATTIVITÀ DELLE SCUOLE

In applicazione dei sopra richiamati articoli 20 e 21 del Codice Privacy, il Ministero della Pubblica Istruzione:

- ☞ ha effettuato, innanzitutto, una preventiva **ricognizione di tutte le attività poste** in essere dalle scuole che comportano un trattamento di dati sensibili o giudiziari;
- ☞ ha verificato le **finalità di rilevante interesse pubblico** perseguite dalle scuole in relazione ai compiti ad esse attribuiti dall’ordinamento;
- ☞ ha poi valutato l’**indispensabilità dei dati uti-**

lizzati e delle operazioni svolte nell'ambito di tali attività **rispetto alle finalità** di volta in volta perseguite;

- ☞ ha quindi **emanato un Regolamento** (il D.M. 305/2006) con il quale:
 - ha individuato gli **ambiti, i processi e i procedimenti** in cui può emergere l'esigenza di trattare dati sensibili e giudiziari;
 - ha individuato le **fonti normative** che autorizzano il trattamento e che individuano le **finalità di rilevante interesse pubblico** perseguite;
 - ha identificato e reso pubblici i **tipi di dati sensibili e giudiziari utilizzabili e trattabili**;
 - ha individuato le **operazioni eseguibili** sui dati sensibili e giudiziari;
 - ha specificato i casi in cui è possibile **comunicare i dati** ad altri enti pubblici o a privati.

Vediamo di seguito quali sono le **conseguenze per l'attività delle scuole**:

- ☞ non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non per **finalità di rilevante interesse pubblico** individuate dalla Legge e specificate nel Regolamento;
- ☞ non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non **nell'ambito dei processi/procedimenti individuati nel Regolamento**;
- ☞ i dati sensibili e giudiziari **non previsti** dal Regolamento **non possono essere utilizzati e trattati**;
- ☞ **non è possibile comunicare** dati sensibili e giudiziari a enti pubblici o privati se non nei **casi previsti dal Regolamento**;
- ☞ il trattamento in **violazione del Regolamento** è **sanzionato penalmente** con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Le scuole devono adottare formalmente il regolamento del MPI per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari?

Dopo l'emanazione del Regolamento del MPI si è posto il problema se le scuole debbano o meno adottare formalmente il Regolamento tramite delibera del Consiglio di Istituto.

In merito la risposta è stata già data sulle pagine di PAIS nei mesi scorsi, prima ancora dell'ema-

nazione del Regolamento. Tuttavia, considerati i dubbi che ancora sembrano sussistere, conviene ritornare sull'argomento.

Il Codice parla espressamente di "**atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ... anche su schemi tipo**" (art. 20, Comma 2). Per atto di natura regolamentare si intendono i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, Commi 3 e 4, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, "**adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale**".

In capo ai singoli istituti scolastici manca un potere regolamentare autonomo e dunque, in relazione ai compiti attribuiti al MPI dall'art. 75 Legge 30 luglio 1999, n. 300, **titolare per l'emanazione del regolamento** per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari **è il Ministro della Pubblica Istruzione**.

Esposte le problematiche in ordine alla natura del Regolamento, va ora chiarito se i Consigli di Istituto debbano formalmente adottare il Regolamento del MPI.

Le scuole, come sopra già evidenziato, non hanno un autonomo potere di emanazione di atti di natura regolamentare e, di conseguenza, non hanno nemmeno il potere di conferire efficacia formale ad atti regolamentari emanati da altri soggetti. Ne deriva che

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato dal MPI è norma gerarchicamente sovraordinata, produttiva di effetti diretti sulle scuole e, come tale, **non ha bisogno di alcuna adozione formale** da parte delle Istituzioni Scolastiche

Che cosa devono fare le scuole in applicazione del Regolamento del MPI?

Dopo aver chiarito cosa le scuole **non devono fare**, elenchiamo sinteticamente che **cosa le scuole devono fare** in applicazione del Regolamento del MPI:

Per l'efficacia sostanziale delle previsioni del Regolamento spetta alle scuole la concreta **verifica dell'attuazione delle tutele di ordine procedurale, organizzativo, formativo e informatico** che il Codice prevede debbano accompagnare il

trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Occorre verificare, ad esempio, che il sistema informativo della scuola consenta un adeguato trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in conformità delle previsioni del Codice Privacy e del Regolamento MPI, in ordine alla tipologia dei dati sensibili che è possibile trattare, alle operazioni eseguibili sugli stessi, alle comunicazioni a terzi, alle misure di sicurezza informatica, ecc..

Pertanto, occorre, in primo luogo, **adeguare alle previsioni del Regolamento:**

- ⇒ il Documento Programmatico della Sicurezza. La tenuta di un aggiornato DPS rappresenta una misura minima di sicurezza ai sensi dell'art. 33 e ss. del Codice Privacy. Il Regolamento MPI modifica profondamente le modalità organizzative e operative relative al trattamento di dati sensibili e giudiziari. Pertanto, il mancato adeguamento del DPS alle previsioni del Regolamento rappresenta una violazione dell'obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza ed è sanzionato penalmente con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da Euro 10.000 a 50.000 (art. 169 Codice Privacy);
- ⇒ le informative ex art. 13 del Codice Privacy. Il contenuto delle informative deve essere adeguato al Regolamento, richiamando lo stesso ed evidenziandone i contenuti (il contesto entro cui possono emergere dati sensibili o giudiziari, le tipologie di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati, le modalità del trattamento, le eventuali comunicazioni a terzi degli stessi). L'omessa o inidonea informativa è sanzionata amministrativamente da Euro 3.000 a 18.000;
- ⇒ i provvedimenti di nomina dei responsabili e degli incaricati per la Privacy nelle scuole, con aggiornamento dei compiti ad essi attribuiti.

È poi necessario ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 34 allegato B del Codice Privacy che prevede, **L'OBBLIGATORietà DI INTERVENTI FORMATIVI** degli incaricati del trattamento, per renderli edotti:

- dei rischi che incombono sui dati;
- delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi;

- dei **profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività;**
- delle **responsabilità che ne derivano** e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.

Il citato articolo prevede, altresì, che la formazione deve essere programmata già al momento dell'ingresso in servizio, **nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.**

Il Regolamento del MPI n. 305/2006 si configura come *nuovo significativo strumento regolativo, rilevante rispetto al trattamento di dati personali* e, pertanto, i **Dirigenti Scolastici**, in qualità di *Titolari del trattamento dei dati* e in base alle previsioni del richiamato art. 34, allegato B del Codice Privacy, **devono organizzare momenti formativi per aggiornare il personale scolastico** (docenti e personale ATA):

- **sui contenuti del Regolamento;**
- **sui conseguenti rischi di natura sanzionatoria** (penali, civili, amministrativi) e **organizzativa** (gestione dei procedimenti e dei processi ove emergono dati sensibili e giudiziari e delle relative banche dati);
- **sulle modalità di adeguamento al Regolamento: del DPS; delle informative** ex art. 13 Codice Privacy; **delle nomine e dei compiti** degli incaricati e dei responsabili Privacy;
- **sull'impatto della nuova disciplina sui sistemi informatici** e sulle **banche dati**, sulle **misure di sicurezza tecnico-informatiche da adottare per prevenire i rischi di trattamento illecito dei dati sensibili e giudiziari.**

L'adempimento degli obblighi di formazione, oltre ad assicurare al personale scolastico la necessaria informazione per gestire efficacemente i processi della Privacy alla luce del Regolamento MPI, consente di **regolarizzare la posizione dei Dirigenti Scolastici** nei confronti degli **obblighi formativi** scaturenti dal combinato disposto degli artt. da 33 a 36 del Codice e del punto 19.6 dell'All. B (disciplinare tecnico), e di limitare il rischio rispetto ai rilevanti profili di responsabilità e sanzionatori che ne possono derivare e che di seguito si illustrano:

- ⇒ l'obbligo di formazione deve trovare una sua pianificazione nel DPS e, dunque, l'attività

formativa si configura come “misura minima di sicurezza” (vedi punto 19.6 disciplinare tecnico); **l’omessa formazione** può quindi delineare, *in via diretta* ed autonomamente, una **violazione dell’obbligo di adozione di misure minime di sicurezza** previsto dall’art. 33 del Codice Privacy, **sanzionabile con l’arresto** fino a due anni o con l’ammenda da Euro 10.000 a 50.000 (art. 169 Codice Privacy);

⇒ la mancata attivazione di momenti formativi potrebbe essere valutata come un indicatore di **responsabilità civilistica** del “datore di lavoro-Dirigente Scolastico”, ad esempio in sede di giudizio per trattamento illecito di dati sensibili da parte di un incaricato (docente, ATA). In tal caso, in applicazione delle norme del Codice Privacy (art. 15, che richiama l’art. 2050 del Codice Civile⁽¹⁾) e delle altre norme in materia di risarcimento del danno:

◆ **per l’incaricato** che ha direttamente commesso l’illecito si applicherebbe l’art. 2050 C.C. e, quindi, la sanzione civile del risarcimento del danno, se l’incaricato non prova di *avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno* (oltre alla applicazione delle sanzioni penali, se ne ricorrono le condizioni);

◆ **in capo al Dirigente Scolastico**, può configurarsi una doppia responsabilità:

A) una **responsabilità civile oggettiva** in applicazione **dell’art. 2049** del Codice Civile (*Responsabilità dei padroni e dei committenti*) in base al quale il datore di lavoro [il Dirigente Scolastico] risponde dei danni arrecati dai suoi dipendenti a titolo di responsabilità per fatto altrui, a prescindere dai profili di una concreta

“*culpa in eligendo o in vigilando*” dello stesso datore di lavoro⁽²⁾;

B) una responsabilità ai sensi **dell’art. 2050 C.C.** per **non avere adottato** nella struttura da lui diretta **tutte le misure idonee a evitare il danno.**

Nel caso A) - *responsabilità oggettiva* - l’omessa formazione del personale in materia di Privacy potrebbe essere una delle cause - se non la causa diretta - del comportamento illecito del personale scolastico per mancata conoscenza degli aspetti normativi, operativi e tecnici; **è, quindi, interesse del Dirigente Scolastico fornire ai suoi collaboratori un adeguato aggiornamento per evitare che possano commettere illeciti e danni per i quali potrebbe essere chiamato a rispondere direttamente:** un personale aggiornato sugli aspetti normativi, operativi e tecnici ha senz’altro minori possibilità di commettere illeciti in sede di trattamento di dati personali rispetto ad altro personale non adeguatamente informato e aggiornato.

Nel caso B) - *responsabilità per non avere adottato misure idonee ad evitare il danno* - **l’attività di formazione** del personale, essendo prevista da Codice Privacy come obbligatoria, può **essere considerata una misura idonea ad evitare il danno;** la mancata attività di aggiornamento del personale, quindi, potrebbe benissimo configurarsi come omessa adozione di una delle misure idonee a evitare il danno.

Considerate, inoltre, le cautele che circondano il trattamento di dati sensibili e giudiziari, appare assolutamente consigliabile l’attivazione di corsi di aggiornamento sui contenuti e sugli effetti del Regolamento del MPI.

(1) Art. 2050 C.C.: “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”

(2) Cassazione, sentenza 89/2002.

Ricapitolando

IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI NELLE SCUOLE DOPO L'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (D.M. 305/2006)

Il 7 dicembre 2006 il MPI ha emanato il **REGOLAMENTO sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari** (D.M. 305/2006, entrato in vigore il 30 gennaio 2007).

Perché un Regolamento del MPI?

Il Regolamento individua i tipi di dati **sensibili e giudiziari** e le **operazioni eseguibili** su di essi e **legittima il trattamento di tali dati** da parte delle scuole;

Le scuole devono formalmente adottare il Regolamento?

Il Regolamento è **immediatamente applicabile** e **NON richiede una formale adozione da parte dei Consigli di Istituto delle scuole**. Le scuole devono, invece, dare concreta attuazione alle tutele di ordine procedurale, organizzativo e informatico previste dal Codice Privacy in ordine al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Il Regolamento MPI e le principali CONSEGUENZE PER LE SCUOLE

- non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non per le **finalità di rilevante interesse pubblico** individuate dalla legge e specificate nel Regolamento MPI;
- non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non **nell'ambito dei processi/procedimenti individuati nel Regolamento**;
- i dati sensibili e giudiziari non previsti dal Regolamento **non possono essere utilizzati e trattati**; l'eventuale **consenso dell'interessato** all'esecuzione di operazioni su dati sensibili e giudiziari non previsti nel Regolamento **non legittima il trattamento stesso**;
- **non è possibile comunicare** dati sensibili e giudiziari a enti pubblici o privati se non nei **casi previsti dal Regolamento**;
- il **trattamento in violazione del Regolamento è sanzionato penalmente** con la **reclusione** da sei mesi a tre anni;
- le novità introdotte dal Regolamento MPI richiedono:
 - ▶ l'aggiornamento del **Documento Programmatico della Sicurezza** (il non aggiornamento è sanzionato penalmente con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da Euro 10.000 a 50.000);
 - ▶ l'aggiornamento delle **informative ex art. 13 del Codice Privacy** (l'omessa o inadeguata informativa è sanzionata amministrativamente da Euro 3.000 a 18.000);
 - ▶ l'adeguamento dei **provvedimenti di nomina** dei responsabili e degli incaricati per la Privacy nelle scuole, con aggiornamento dei compiti ad essi attribuiti;
 - ▶ l'**attivazione di INTERVENTI FORMATIVI** degli incaricati del trattamento. L'omessa formazione:
 - a)** configura una violazione delle misure minime di sicurezza ed è quindi sanzionata anche penalmente;
 - b)** può delineare profili di responsabilità civile con obbligo di risarcimento del danno per il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 2049 C.C. (responsabilità oggettiva, in caso di comportamenti illeciti del personale riconducibili all'omessa formazione) e 2050 C.C. (per mancata adozione di tutte le misure, anche formative, idonee ad evitare il danno).

I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO DEL MPI

Il Regolamento del MPI è strutturato in **schede** allegate ad un breve articolato introduttivo (vedi schema-tipo fig. 1).

Le **schede** riportano:

- ⇒ l'“**indicazione del trattamento e la descrizione riassuntiva del contesto**”;
- ⇒ le “**finalità di rilevante interesse pubblico**” perseguite dal trattamento, con indicazione delle norme del Codice Privacy dalle quali è possibile trarre un rilevante interesse pubblico;
- ⇒ le “**fonti normative**” che autorizzano il trattamento (il trattamento dei dati sensibili e giudiziari può essere effettuato se previsto da una norma e quindi il Regolamento individua puntualmente le fonti normative);
- ⇒ i “**tipi di dati sensibili trattati**” e cioè le informazioni che consentono di individuare, l'origine razziale o etnica, le convinzioni re-

ligiose, sindacali, politiche, lo stato di salute, la vita sessuale, i dati di carattere giudiziario;

⇒ le “**operazioni eseguibili**”, con riferimento:

- ▶ a quelle possibili in **via ordinaria (particolari forme di trattamento)**: operazioni di natura informatica relative a interconnessioni e raffronti di dati; **comunicazioni a terzi**; diffusione tramite pubblicazioni in varia forma;
- ▶ alle **altre tipologie più ricorrenti di trattamenti** (raccolta presso interessati o presso terzi; elaborazioni cartacee o con modalità informatizzate; altre operazioni indispensabili rispetto ai fini del trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali registrazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione interna, cancellazione).

Fig. 1: schema-tipo delle schede allegate al regolamento del MPI

INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO			
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE			
FONTI NORMATIVE			
TIPI DI DATI TRATTATI			
• ORIGINE	<input type="checkbox"/>	razziale	<input type="checkbox"/> etnica
• CONVINZIONI	<input type="checkbox"/>	religiose	<input type="checkbox"/> filosofiche <input type="checkbox"/> d'altro genere
• CONVINZIONI	<input type="checkbox"/>	politiche	<input type="checkbox"/> sindacali
• STATO DI SALUTE	<input type="checkbox"/>	patologie attuali	<input type="checkbox"/> patologie pregresse
	<input type="checkbox"/>	terapie in corso	<input type="checkbox"/> anamnesi familiare
• VITA SESSUALE	<input type="checkbox"/>		
• DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)	<input type="checkbox"/>		
OPERAZIONI ESEGUITE			
Particolari forme di trattamento			
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti			
• RACCOLTA:	<input type="checkbox"/>	presso gli interessati	<input type="checkbox"/> presso terzi
• ELABORAZIONE:	<input type="checkbox"/>	in forma cartacea	<input type="checkbox"/> con modalità informatizzate
• Altre operazioni indispensabili rispetto ai fini del trattamento e diverse da quelle “ordinarie”:			

La complessità dei processi di lavoro e dei procedimenti che possono richiedere il trattamento di dati sensibili e giudiziari ha suggerito la redazione di più schede (sette) riferire ai seguenti ambiti:

- ▶ **Scheda 1:** Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro;
- ▶ **Scheda 2:** Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari;
- ▶ **Scheda 3:** Organismi collegiali e commissioni istituzionali;
- ▶ **Scheda 4:** Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico;
- ▶ **Scheda 5:** Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione;
- ▶ **Scheda 6:** Scuole non statali;
- ▶ **Scheda 7:** Rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso.

Per quanto riguarda l'ambito della *“Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determi-*

nato, e gestione del rapporto di lavoro” (scheda 1), nel Regolamento, considerata l'unitarietà dei processi di lavoro e di alcuni riferimenti normativi, la scheda è riferita sia al personale della scuola, sia a quello amministrativo del MPI e a quello dell'AFAM. In ogni scheda è stata invece differenziata la sezione relativa alle fonti normative, articolata in:

- norme comuni;
- norme relative al personale amministrativo del MPI;
- norme per il personale delle Istituzioni Scolastiche;
- norme per il personale AFAM.

Sulla base del contenuto delle Schede allegate al Regolamento MPI, nei quadri sinottici che seguono si schematizzano i diversi ambiti e processi di lavoro, con indicazione del contesto entro cui possono emergere dati sensibili e giudiziari e del relativo trattamento.

REGOLAMENTO DEL MPI (D.M. 305/2006): PROCESSI GESTITI DALLE SCUOLE E INDICAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Processo gestito	Contesto entro cui possono emergere dati sensibili e giudiziari e indicazione del trattamento
<p align="center">Scheda 1</p> <p>Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ del personale dipendente dell’Amm.ne Centrale e Periferica del MPI, e Dirigente, docente, educativo ed ATA delle Istituzioni Scolastiche ed educative, personale IRRE; ▶ dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato 	<p><i>Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all’instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ I dati inerenti lo stato di salute sono trattati per: l’adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell’idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell’interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale; ⇒ I dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale ai fini degli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all’esercizio dei diritti sindacali; ⇒ I dati sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell’interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione; ⇒ I dati sulle convinzioni filosofiche o d’altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; ⇒ I dati di carattere giudiziario sono trattati nell’ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l’adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l’interessato; ⇒ Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.
<p align="center">Scheda 2</p> <p>Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari</p>	<p>Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero dell’Istruzione e delle Istituzioni Scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.</p>
<p align="center">Scheda 3</p> <p>Organismi Collegiali e Commissioni Istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli Organismi Collegiali e le Commissioni Istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’ordinamento scolastico. Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle famiglie e delle associazioni sindacali; ⇒ Il dato sensibile trattato è quello dell’appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

<p style="text-align: center;">Scheda 4</p> <p style="text-align: center;">Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico</p>	<p><i>I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.</i></p> <p>Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle Istituzioni Scolastiche, possono essere trattati dati sensibili relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; ⇒ alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; ⇒ allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi; ⇒ alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.
<p style="text-align: center;">Scheda 5</p> <p style="text-align: center;">Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione</p>	<p><i>Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, da parte delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; ⇒ alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; ⇒ allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; ⇒ ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; ⇒ alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori; ⇒ I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.
<p style="text-align: center;">Scheda 6</p> <p style="text-align: center;">Scuole non statali</p>	<p>Nell'ambito delle procedure di accreditamento e autorizzazione delle Istituzioni Scolastiche non statali, l'Amministrazione Scolastica periferica esercita attività di: concessione o revoca della parità; concessione della parifica (scuola primaria); concessione o revoca del riconoscimento legale (scuole secondarie); concessione o revoca della presa d'atto.</p> <p>Dati sensibili emergono nel caso di attività di vigilanza e controllo effettuate dall'Amministrazione centrale e periferica che prevedono l'accesso ai fascicoli personali dei docenti e degli alunni.</p> <p>Dati sensibili sono, inoltre, trattati dai Dirigenti Scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie incaricati della vigilanza sulle scuole non statali provviste di autorizzazione.</p>
<p style="text-align: center;">Scheda 7</p> <p style="text-align: center;">Rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso</p>	<p>Il trattamento di dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'Autorità Giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.</p>

